



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale concernente la concessione di contributi comunali per le spese funerarie

(del 25 marzo 2019)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

Richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RALOC nonché l'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale (LAS) dell'8 marzo 1971;

o r d i n a

CAPITOLO I

Scopo e definizione

Scopo **Art. 1** Il presente regolamento disciplina la partecipazione del Comune alle spese funerarie (servizio funebre e sepoltura) di cittadini domiciliati a Morbio Inferiore deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese.

Campo d'applicazione **Art. 2** Il contributo comunale viene valutato unicamente in relazione a spese funerarie non coperte da altri enti pubblici o privati (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, assicurazioni o altri terzi).

Spese funerarie **Art. 3** ¹Sono considerate spese funerarie quelle prese in considerazione dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per i beneficiari di prestazioni assistenziali, compresa l'eventuale rinuncia al prelievo di tasse per l'affitto della camera mortuaria e per la concessione del posto in terra nel campo, nel loculo, nel colombario e nel cinerario, incluse le spese per la preparazione e la chiusura.

²Fanno stato le disposizioni dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento in vigore al momento del decesso.

CAPITOLO II

Domanda

Legittimazione **Art. 4** ¹Sono legittimati a chiedere il contributo comunale gli eredi, il curatore, la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente o un eventuale altro rappresentante legale.

²Per le persone senza parenti prossimi e non degenti in istituti, la procedura è avviata d'ufficio.

Domanda **Art. 5** ¹La domanda di contributo deve essere inoltrata per iscritto al Municipio entro 30 giorni dalla data del funerale.

²La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dettagliata della fattura concernente le spese funerarie per le quali è richiesto un contributo comunale;
- b) l'ultima decisione di tassazione del richiedente e di tutti gli eventuali altri eredi;
- c) documentazione attestante il reddito e la sostanza degli eredi non soggetti alla dichiarazione d'imposta;
- d) eventuale documentazione complementare richiesta dai servizi amministrativi competenti.

³La rinuncia all'eredità da parte di tutti gli eredi non influisce sulla decisione di concessione del contributo comunale.

CAPITOLO III

Decisione

Decisione **Art. 6** ¹Il contributo è deciso dal Municipio e accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate e in funzione della definizione delle spese funerarie di cui all'art. 3.

²L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione del contributo comunale.

**Assistenza tra
parenti** **Art. 7** ¹Il contributo comunale è concesso dal Municipio qualora il coniuge superstite e i figli della persona defunta adempiono a tutte le seguenti condizioni:
a) il reddito imponibile dell'ultima decisione di tassazione cantonale emessa non supera i Fr. 30'000.- se persone sole e i Fr. 40'000.- se coniugati;
b) non dispongono di una sostanza mobiliare definita al punto 29.1 dell'ultima decisione di tassazione cantonale emessa superiore a Fr. 15'000.-;
c) non dispongono di una sostanza mobiliare definita ai punti 29.2 e 29.3 dell'ultima decisione di tassazione cantonale emessa superiore a Fr. 50'000.- complessivi;
d) non dispongono di sostanza immobiliare definita al punto 30 dell'ultima decisione di tassazione cantonale emessa.

²Per le persone che non dispongono di una decisione di tassazione, il reddito e la sostanza sono valutati dal Municipio sulla base dei documenti forniti dal richiedente.

³Nel caso di altri parenti in linea ascendente e discendente, il contributo comunale è negato dal Municipio quando essi vivono in condizioni agiate ai sensi dell'art. 328 CC. Per la definizione delle condizioni agiate fanno stato i parametri indicati nelle norme della Conferenza svizzera dell'azione sociale (COSAS).

⁴In casi eccezionali e per giustificati motivi, il Municipio ha la facoltà di concedere un contributo parziale o totale derogando dai limiti previsti dall'art. 7 cpv. 1.

CAPITOLO IV
Disposizioni finali

**Rimedi
giuridici**

Art. 8 Contro le decisioni emanate dal Municipio in applicazione della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

**Entrata in
vigore**

Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Publicata all'albo comunale dal 29 marzo al 29 aprile 2019.